

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 giugno 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85681

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1991, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, in applicazione del titolo V del regolamento CEE 797 del 30 marzo 1985 come sostituito dall'art. 1-ter, punto 7, del regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, della decisione CEE 87/332 del 12 giugno 1987 e del regolamento CEE 1137/88, e del regolamento CEE 3808/89 (Norme per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie) . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 8.

Procedure per il recepimento del P.R.P. per l'attivazione della sub-delega. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente: «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 10.

Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Fore-stazione) . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 11.

Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei centri di servizi culturali regionali per l'anno 1991. . . . .

Pag. 4

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1991, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23 concernente: «Soppressione dell'istituzione pubblica denominata villaggio Italo-Svizzero della Croce Rossa in Valfioriana» . . . . . Pag. 5

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 10.

Organizzazione turistica della regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e 13 giugno 1988, n. 45 . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 11.

Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti. . . . .

Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 12.

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale . . . . . Pag. 14

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1991, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, in applicazione del titolo V del regolamento CEE 797 del 30 marzo 1985 come sostituito dall'art. 1-ter, punto 7, del regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, della decisione CEE 87/332 del 12 giugno 1987 e del regolamento CEE 1137/88, e del regolamento CEE 3808/89 (Norme per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La presente legge apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, recante «Norme per l'applicazione del regolamento CEE 797/1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie» e recepisce le disposizioni dei regolamenti delle Comunità Economiche Europee n. 1760/87, 1094/88, 1137/88, 3808/89.

## Art. 2.

Alla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

La lettera c) dell'art. 3 è modificata come segue: «le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, il cui unico oggetto è la gestione di una azienda agricola e che trovansi nelle condizioni specifiche per la concessione degli aiuti che saranno fissate dalla Commissione CEE ed i cui membri abbiano tutti il requisito di imprenditore agricolo a titolo principale».

Il primo comma dell'art. 4 è così modificato: «a' sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del regolamento CEE 797/85, è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50% del reddito totale risultante dalla propria posizione fiscale».

Il secondo comma dell'art. 4 è così modificato: «l'attestazione è rilasciata dal Settore agricoltura della Giunta regionale, Servizio assistenza tecnica, a seguito di parere espresso dal dirigente del Servizio ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente per territorio (S.I.P.A.) previa istruttoria tecnico-amministrativa».

Il terzo comma dell'art. 4 è così modificato: «l'attestazione ha validità per un triennio dalla data del rilascio, con l'obbligo da parte del titolare di portare a conoscenza del S.I.P.A., per i provvedimenti di competenza, gli eventuali cambiamenti delle condizioni originarie».

Al rinnovo, alla scadenza del triennio, provvede il dirigente del S.I.P.A. competente per territorio.

I rinnovi hanno efficacia dalla data di scadenza del precedente provvedimento».

Il quarto comma dell'art. 4 è abrogato.

Il quinto comma dell'art. 4 è così modificato: «Il Consiglio regionale adotta i nuovi parametri da assumere per la determinazione dei criteri di valorizzazione del reddito proveniente dall'attività agricola e del tempo di lavoro dedicato all'attività medesima. Fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione consiliare n. 145/2 del 14 febbraio 1979».

Il terzo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «All'istruttoria dei Piani di Miglioramento Materiale (P.M.M.) provvede un funzionario dell'Ufficio territoriale per l'agricoltura (U.T.A.) di livello non inferiore al 6°».

All'approvazione dei P.M.M. provvede il dirigente del S.I.P.A., sentita la Sezione decentrata del Comitato agricolo, la quale è costituita come segue:

- 1) un dirigente del Settore agricoltura, foreste e alimentazione, di livello non inferiore al 9°, con funzioni di Presidente;
- 2) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli imprenditori agricoli;
- 3) tre rappresentanti delle Centrali cooperative;
- 4) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
- 5) il dirigente del S.I.P.A. o un suo delegato.

Funge da segretario un dipendente dell'ufficio U.T.A., di livello non inferiore al 6°.

I rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle Centrali operative e dei sindacati dei lavoratori agricoli dipendenti potranno assicurare la presenza alle sedute del comitato anche con un delegato munito di delega scritta.

Fino all'insediamento dei nuovi comitati, svolgeranno la ordinaria attività i comitati istituiti con precedenti decreti del Presidente della Giunta regionale.

I comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta a seguito di deliberazione della Giunta regionale».

Il quarto comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «Le funzioni amministrative per la concessione del finanziamento delle singole iniziative previste dai piani di miglioramento materiale approvati sono espletate, con atti deliberativi, dai comuni competenti per territorio sulla base dei verbali di istruttoria tecnico-amministrativa predisposti dalle U.T.A.».

I dirigenti dei S.I.P.A. hanno compito di vigilanza sugli uffici U.T.A. con conseguente potere sostitutivo in caso di inadempimento o di ritardo, e di coordinamento, fornendo direttive per la funzionalità e la uniformità di comportamenti.

I dirigenti dei S.I.P.A., per quanto di loro competenza, provvedono alla liquidazione e al pagamento dei contributi, nei limiti delle deliberazioni concessorie dei comuni, e al rendiconto, da inviare periodicamente al Servizio assistenza tecnica, informazione socio-economica ed agriturismo.

La contabilità semplificata di cui all'art. 2 del Titolo I del regolamento 797/85 deve comportare almeno l'individuazione dell'entrata e delle spese attraverso documenti giustificativi intesi anche come contabilità I.V.A. purché se ne ricavi un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda agricola».

L'art. 7 è sostituito dal seguente: «In presenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE 797/85, gli imprenditori agricoli, i cui piani di miglioramento materiale siano stati approvati, possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 4 del regolamento, qui di seguito riportati:

- a) contributo in conto capitale;
- b) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio.

La Giunta regionale fissa il contributo in conto capitale nella misura massima indicata all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento CEE 797/85 nonché dal punto 4) dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1137/88.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti per acquisto di macchine ed attrezzature agricole e di bestiame, per le specie consentite dal regolamento CEE 797/85 e seguenti, è calcolato in semestralità per le macchine agricole ed in annualità per il bestiame, al tasso di riferimento in vigore al momento della erogazione e determinato bimestralmente con deliberazione della Giunta regionale, a seguito della emanazione del decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito agrario di esercizio, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, che fissa i tassi minimi a carico dei soggetti beneficiari.

Il concorso regionale è corrisposto agli Istituti di credito ed agli enti esercenti il credito agrario in unica soluzione, scontato all'attualità al momento della erogazione del prestito.

Alla liquidazione del contributo in conto interessi provvede la Giunta regionale, sulla base di nulla osta rilasciato dal competente S.I.P.A.

Per le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione, l'importo totale degli investimenti ammissibili è limitato a 360.000 ECU alle condizioni fissate dall'art. 6, paragrafi 4 e 5 del regolamento 797/85, fintanto che la Commissione CEE non adotti una decisione diversa ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Non è ammissibile a regime di aiuto, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento 797/85, la costruzione *ex novo*, il completamento e l'ampliamento di fabbricati rurali ad uso abitazione.

È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e degli avicoli.

All'art. 8 la parola «mutui» è sostituita con la parola «prestiti».

All'art. 9, primo comma, al secondo trattino, dopo la parola «gestione» è aggiunto «o cogestione».

All'art. 9, primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente: «si insedino quali agricoltori a titoli principale in una azienda agricola, assumendone la titolarità o la contitolarità ed acquisiscano, al più tardi entro due anni successivi al loro insediamento, una sufficiente capacità professionale, accertata sulla base dell'art. 12, terzo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, o hanno seguito un corso di formazione professionale di cui all'art. 21, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento CEE 797/85».

All'art. 9, primo comma, è aggiunto il seguente trattino: «che subentrino per la prima volta nella responsabilità o nella corresponsabilità giuridica, finanziaria e fiscale della gestione dell'azienda».

All'art. 9, secondo comma, lettera a), la voce «7.500 ECU» è sostituita da «10.000 ECU».

All'art. 9, dopo il terzo comma, è introdotto il seguente: «per la stessa azienda agricola possono beneficiare degli aiuti di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell'azienda, fermo restando che l'ammontare del premio stesso resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane».

All'art. 10, secondo comma, dopo le parole «agli imprenditori agricoli» è aggiunto «a titolo principale».

All'art. 10, quarto comma, dopo le parole «istituito presso l'Ente regionale di sviluppo agricolo» è aggiunto «o dall'Istituto nazionale di economia agraria».

All'art. 13, secondo comma, la voce «12.000 ECU» è sostituita da «36.000 ECU».

All'art. 17, per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l'estensivazione e la riconversione della produzione, è aggiunto il seguente comma: «La regione Abruzzo applica il regime di aiuti di cui al titolo 5° del regolamento CEE/797 del 20 marzo 1985 come sostituito dall'art. 1-ter, punto 7, del regolamento 1760 del 15 giugno 1987, in conformità dei criteri di cui al relativo decreto ministeriale, per quanto attiene:

- a) le pratiche di produzione agricola da instaurare o da mantenere per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;
- b) la zona di intervento;
- c) le regole ed i criteri che gli imprenditori agricoli debbono osservare;
- d) l'entità e la natura del premio contenuti nei limiti massimi previsti dalla CEE».

#### Art. 3.

L'unità lavorativa uomo U.L.U. rappresenta l'unità del calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda; essa corrisponde ad un impiego lavorativo annuo di 2000 ore.

#### Art. 4.

Per quanto riguarda gli aiuti ai produttori di foraggio, si applicano le limitazioni previste dalla decisione CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 227 del 14 agosto 1987.

#### Art. 5.

Gli incentivi di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 18, contenente norme in materia di Agriturismo, quando vertono su misure disciplinate dal regolamento 797 del 12 marzo 1985 e dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, non possono superare i limiti e gli importi previsti dal predetto regolamento e dalla presente legge.

Per quanto non previsto dal regolamento CEE 797/85, gli incentivi non possono superare i limiti:

- del 45% per le zone non svantaggiate;
- del 55% per le zone svantaggiate e/o con particolare vocazione agrituristica.

In ogni caso il contributo non può superare la cifra corrispondente al controvalore in lire italiane di 40.000 ECU per azienda.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'operatore agrituristico possono essere concesse anticipazioni fino al 50% del contributo accordato.

#### Art. 6.

Futuri ed eventuali adeguamenti ai Regolamenti comunitari di cui all'art. 1 sono adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare agricoltura.

#### Art. 7.

Al fini della presente legge, il valore in lire italiane dell'ECU è quello fissato al 1° gennaio dell'anno in cui è decisa la concessione dell'aiuto.

#### Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 marzo 1991

SALINI

91R0273

### LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 8.

**Procedure per il recepimento del P.R.P. per l'attivazione della sub-delega.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66, decorre dalla ratifica di cui al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 69/90 o della definitiva approvazione di cui all'ottavo comma dell'art. 5 della stessa legge.

I comuni, in sede di recepimento del P.R.P., al fine di definire univocamente gli ambiti di competenza per le funzioni sub-delegate, si fanno carico di delimitare, su un apposito elaborato, che va inviato alla regione congiuntamente agli altri elaborati, le aree di cui all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1991

SALINI

91R0274

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 9.

**Rifinanziamento della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente: «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 50.000.000.

Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991, in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 324000 - quota parte della partita n. 7 dell'elenco 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento del capitolo 071612 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 denominato: «Contributo a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1991

SALINI

91R0275

## LEGGE REGIONALE 7 marzo 1991, n. 10.

**Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 7 del 22 marzo 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 1991.

## Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1991 con la presente legge, si provvede per l'anno 1991 con legge di bilancio, sulla base delle assegnazioni provenienti dal rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752, e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e le foreste.

## Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1991

SALINI

91R0276

## LEGGE REGIONALE 14 marzo 1991, n. 11.

**Norme provvisorie per l'approvazione dei programmi di attività dei centri di servizi culturali regionali per l'anno 1991.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 straordinario del 2 aprile 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Per l'anno 1991, in quanto non sono costituiti ed attivati gli organi e le procedure di cui agli articoli 10, 14 e 16 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e 12, 20 e 21 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47,

per l'approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri di servizi culturali regionali si prescinde dalla loro adozione da parte dei relativi consigli di gestione e dalla inclusione in una programmazione regionale ad opera della consulta regionale per la cultura.

Limitatamente a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzata la procedura straordinaria indicata nel successivo art. 2.

#### Art. 2.

Nella fase provvisoria suddetta, per l'approvazione dei programmi di cui al precedente articolo, anche se già trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 35/1978 sulla scorta delle ricognizioni previste dall'art. 4, stessa legge, i responsabili dei centri presentano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una propria relazione in cui sia dato conto delle osservazioni comunque ricevute e delle proposte non accolte, allegandole se depositate dai promotori, e siano illustrate le modalità dei confronti avuti per la verifica della rispondenza del programma alle finalità prescritte.

Si prescinde da dette verifiche per le attività consistenti in servizi d'istituto in sede e per quelle che proseguano, ripetano o realizzino in ritardo identiche attività incluse nel programma 1990 a suo tempo regolarmente approvato.

Tali attività si intendono provvisoriamente autorizzate e finanziabili sotto la responsabilità della Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare, in base all'atto con cui la Giunta approva le proposte di programma da sottoporre al Consiglio regionale.

La Giunta regionale è altresì autorizzata ad accreditare ai Centri servizi culturali, nei limiti consentiti dallo stato di esercitabilità del relativo bilancio di previsione, una quota pari a quattro decimi dell'assegnazione 1990, da destinarsi esclusivamente alle spese di natura corrente e obbligatoria per i servizi d'istituto in sede e per collaborazioni con la scuola.

Dette somme vanno scomutate dal finanziamento attribuibile secondo il comma che precede.

Per il 1991 il termine di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 35/1978 è fissato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale, quando trattasi di acquisizione di beni mobili o servizi per i quali debba procedersi nel rispetto della normativa sui contratti della pubblica amministrazione, ovvero in materia di attività o assegnazione di dotazioni librerie e supporti analoghi di consultazione quando ricorrano ragioni di uniformità e coordinamento o risulti opportuno assicurare rilevanza regionale, può proporre al consiglio di essere autorizzata a coordinare con propri provvedimenti le parti di programma comuni alla maggioranza dei centri e da essi elaborati od obbligatorie per tutti: in tale ipotesi la parte di stanziamento utilizzata va in detrazione dalle quote assegnate proporzionalmente al servizio ricevuto da ciascun centro.

#### Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 marzo 1991

SALINI

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1991, n. 6.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23 concernente: «Soppressione dell'istituzione pubblica denominata villaggio Italo-Svizzero della Croce Rossa in Vallfloriana».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA-

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Assegnazione degli alloggi del Villaggio*

1. L'art. 4 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*Assegnazione degli alloggi del Villaggio*

I soggetti, assegnatari originari di un alloggio del Villaggio ai sensi dell'art. 2 dello statuto dell'Istituzione, nonché i superstiti entro il secondo grado di parentela o affinità degli assegnatari, hanno diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio, a condizione che lo occupino al medesimo titolo alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in regola con il pagamento del canone fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

2. La cessione in favore dei soggetti di cui al comma 1 avviene su domanda da presentarsi al Commissario liquidatore entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verso pagamento del prezzo, determinato ai sensi dell'art. 5, ridotto del settantacinque per cento.

3. Hanno altresì diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio del Villaggio i soggetti residenti nel comune di Vallfloriana, che occupino l'alloggio medesimo a titolo di locazione da almeno otto anni e siano in regola con il pagamento del canone stabilito dal Consiglio di amministrazione.

4. La cessione in favore dei soggetti di cui al comma 3 avviene su domanda da presentarsi al Commissario liquidatore entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verso pagamento del prezzo determinato ai sensi dell'art. 5.

5. Qualora nell'atto di cessione venga inserita la clausola del divieto di alienazione dell'alloggio per un periodo di dieci anni, la riduzione del prezzo di acquisto, determinato ai sensi dell'art. 5, ammonta all'ottantacinque per cento per i soggetti di cui al comma 1 ed al trenta per cento per i soggetti di cui al comma 3.

6. Entro il termine previsto per la presentazione della domanda di cessione, il Commissario liquidatore, su motivata richiesta, per comprovate esigenze attinenti all'entità e alla composizione del nucleo familiare, può assegnare un alloggio del Villaggio diverso da quello occupato alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con l'alloggio sono attribuite le eventuali pertinenze».

#### Art. 2.

*Proroga di termini*

1. I termini previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima.

#### Art. 3.

*Spazi comuni e manufatti di urbanizzazione*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito della liquidazione sono attribuiti in proprietà al comune di Vallfloriana tutte le aree di interesse pubblico (strade, piazze,

parcheggi), gli arredi e le attrezzature in esse esistenti. La cessione al comune avviene mediante permuta con aree di proprietà comunale conglobate nelle pertinenze del Villaggio e, per l'eccedenza, a titolo gratuito».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, è aggiudicata la presente disposizione: «Analogamente si procede per il caso di aree su cui insistono manufatti di urbanizzazione primaria o secondaria».

#### Art. 4.

##### *Alloggi non assegnati in proprietà agli occupanti*

1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Al comune di Vallfioriana sono assegnati in proprietà gli alloggi del Villaggio per i quali non sia avvenuta la cessione a norma dell'art. 4.

5. L'assegnazione è disposta dal Commissario liquidatore in conto della quota di patrimonio spettante al comune, a seguito della liquidazione, secondo quanto previsto all'art. 8».

#### Art. 5.

##### *Denominazione del Villaggio*

1. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Destinazione dei proventi della liquidazione*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, è sostituito dal seguente:

«2. Il comune destina il patrimonio ad esso assegnato a fini assistenziali e sociali. In particolare, uno degli alloggi eventualmente assegnati in proprietà allo stesso deve essere adibito a servizi di pubblica utilità a favore della popolazione residente, agli altri ad aditazioni per i cittadini meno abbienti e per gli anziani».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Trento, 1º marzo 1991

ANDREOLLI

Visto, Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DESTRO  
91R0236

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 10.

**Organizzazione turistica della regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26, e 13 giugno 1988, n. 45.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 19 marzo 1991)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica locale del Friuli-Venezia Giulia al fine di promuovere l'armonico ed ordinato sviluppo del turismo nell'ambito del territorio regionale.

#### TITOLO II

#### ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

##### Art. 2.

##### *Istituzione delle Aziende di promozione turistica*

1. In ciascuno degli ambiti turistici individuati nell'allegato A) alla presente legge, è istituita un'Azienda di promozione turistica.

2. Le Aziende di promozione turistica sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

3. Con il provvedimento istitutivo vengono altresì determinate la denominazione e la sede di ciascuna Azienda di promozione turistica.

##### Art. 3.

##### *Natura giuridica delle Aziende di promozione turistica*

1. Le Aziende di promozione turistica sono enti tecnico-operativi e strumentali della Regione nel settore turistico, muniti di personalità giuridica di diritto pubblico nonché di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.

##### Art. 4.

##### *Competenze delle Aziende di promozione turistica*

1. Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare lo sviluppo turistico dell'ambito territoriale di competenza.

2. In particolare:

a) svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali;

b) esplicano servizi di assistenza turistica, anche attraverso l'istituzione — ai sensi del successivo art. 6, comma 1 — di uffici di informazione ed assistenza turistica (IAT);

c) promuovono ed attuano manifestazioni, spettacoli ed iniziative di interesse turistico;

d) gestiscono e concorrono alla gestione di servizi, impianti e attrezzature di rilevante interesse turistico;

e) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il movimento turistico nel proprio ambito territoriale.

3. L'assunzione in gestione dei servizi, degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera d) è condizionata all'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, che la esprime — su proposta dell'Assessore competente — con deliberazione della Giunta.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, le Aziende di promozione turistica non possono comunque assumere la gestione diretta di servizi e attrezzature di interesse turistico che non siano già stati in gestione diretta, accertata con deliberazione della Giunta regionale, delle Aziende autonome del turismo cui subentrano.

5. L'attività di promozione e propaganda, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere svolta in armonia con i programmi dell'Azienda regionale per la promozione turistica.

##### Art. 5.

##### *Collegamento funzionale con gli enti locali territoriali e collaborazione con gli organismi privati*

1. Le Aziende di promozione turistica possono promuovere, anche d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi pubblici dell'ambito turistico in cui operano, ed in collaborazione con gli organismi privati operanti nell'ambito medesimo, forme di coordinamento nell'organizzazione di manifestazioni turistiche e di altre iniziative di promozione turistica.

2. Ai fini del collegamento funzionale dell'attività di tutti i soggetti operanti nel settore turistico, le aziende di promozione turistica:

a) assumono iniziative idonee ad attuare una reciproca e costante informazione con i soggetti di cui al comma 1 in ordine all'elaborazione dei propri programmi;

b) raccolgono proposte da parte dei soggetti di cui al comma 1 in merito ad iniziative a carattere turistico.

## Art. 6.

*Uffici di informazione ed accoglienza turistica*

1. Le Aziende di promozione turistica possono istituire, nell'ambito territoriale di propria competenza e previo nulla-osta della Giunta regionale, uffici di informazione ed accoglienza turistica denominati IAT, eventualmente anche ad apertura stagionale.

2. È consentito l'uso della medesima denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente promossi e gestiti dalle associazioni pro loco d'intesa con l'Azienda di promozione turistica interessata, previo nulla-osta della Giunta regionale.

3. È consentito, altresì, previo nulla-osta della Giunta regionale, l'uso della medesima denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle aziende di cui all'art. 18, comma 2.

4. Nell'ambito territoriale di competenza, le Aziende di promozione turistica sovrintendono al funzionamento degli IAT di cui al comma 1 e ne coordinano le attività.

## Art. 7.

*Organi delle Aziende di promozione turistica*

1. Sono organi delle Aziende di promozione turistica:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'Azienda di promozione turistica sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. Gli organi predetti durano in carica cinque anni; continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei nuovi organi.

## Art. 8.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica, nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2, è composto da:

- a) il Presidente;
- b) tre rappresentanti degli operatori turistici, scelti dalla Giunta regionale tra persone designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- c) un sindaco, designato dalla Giunta regionale su parere della sezione regionale dell'ANCI, scelto fra quelli dei comuni inclusi nella circoscrizione territoriale dell'azienda;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato dalla Giunta regionale fra quelli indicati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre esperti scelti dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta esperienza nel settore turistico.

2. Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata designazione entro tale termine, la Giunta regionale provvede autonomamente.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono risiedere ovvero esercitare in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda di promozione turistica a pena di decadenza dalla carica.

## Art. 9.

*Compiti del Consiglio di amministrazione*

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) bilancio di previsione e relative variazioni, nonché eventuale esercizio provvisorio;
- b) conto consuntivo;
- c) programma annuale di attività;
- d) istituzione degli uffici di informazione e assistenza turistica;

e) regolamenti concernenti l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento degli organi amministrativi dell'Azienda di promozione turistica e regolamento giuridico ed economico del personale, da adottarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

f) convenzioni e contratti d'opera, incarichi e consulenze professionali con facoltà di delega al Presidente, che la eserciterà nei limiti fissati dal provvedimento di delega;

g) assunzioni a tempo determinato con la medesima facoltà di delega di cui alla lettera f), da esercitare previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale;

h) atti e contratti di acquisto, alienazione, locazione ultranovenale di beni immobili;

i) convenzioni con istituti di credito, contratti di mutuo;

l) deliberazioni concernenti ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vicepresidente che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Esso è convocato su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono validamente adottate con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi.

5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con funzioni consultive, il direttore dell'Azienda.

## Art. 10.

*Presidente*

1. Il Presidente delle Aziende di promozione turistica è nominato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, su proposta dell'Assessore al commercio e turismo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di promozione turistica ed esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione delle sue deliberazioni;

b) emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ente ed ogni altro atto che non sia espressamente attribuito alla competenza del Consiglio di amministrazione;

c) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelli relativi alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 9, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva ed adotta gli atti delegati dal Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere f) e g);

d) stipula i contratti e le convenzioni.

## Art. 11.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2, è costituito da tre componenti designati dall'Assessore regionale al commercio e al turismo, dei quali uno, iscritto nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente.

2. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'Azienda di promozione turistica e ne riferisce le risultanze, almeno ogni sei mesi, alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

3. In particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione dei conti consuntivo e del patrimonio, di una relazione sulla gestione dell'ente e sui relativi risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda di promozione turistica;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'amministrazione, nonché alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.

4. I revisori possono assistere in veste consultiva alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali devono ricevere comunicazione.

5. I componenti il Collegio dei revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione di entrate e spese dell'Azienda.

#### Art. 12.

##### *Entrate delle Aziende di promozione turistica*

1. Le entrate delle Aziende di promozione turistica sono costituite da:

- a) i finanziamenti e i contributi annui della Regione;
- b) somme sostitutive di tributi soppressi già spettanti alle Aziende autonome di soggiorno e turismo, o comunque devolute dalla Regione;
- c) le eventuali assegnazioni da parte dell'Amministrazione regionale di fondi con destinazione vincolata;
- d) i contributi e le sovvenzioni da parte di enti, associazioni e privati;
- e) i proventi patrimoniali e quelli derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);
- f) ogni altra entrata eventuale.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni contabili*

1. Alle Aziende di promozione turistica si applicano le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione.

2. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dell'obbligo di pareggio del bilancio, le Aziende di promozione turistica devono formulare le previsioni delle entrate sulla base di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli certi.

#### Art. 14.

##### *Atti soggetti a controllo*

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica relative alle materie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) del comma 1 dell'art. 9, sono trasmesse, entro otto giorni dalla data della rispettiva adozione, alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.

3. La Direzione regionale del commercio e del turismo può chiedere all'Azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.

4. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Azienda di promozione turistica non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta della Direzione regionale del commercio e del turismo.

5. Entro i termini di cui ai commi 2 e 3 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimità ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

6. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate può essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Azienda.

7. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

8. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica aventi per oggetto materie diverse da quelle di cui al comma 1 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'Albo delle aziende stesse, da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione per la durata di tre giorni.

#### Art. 15.

##### *Controllo sostitutivo*

1. La Giunta regionale può disporre, in qualsiasi momento, indagini ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dell'Azienda.

2. Nei casi in cui un'azienda ometta o ritardi atti obbligatori, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, previa diffida all'organo responsabile con esplicita prefissione di termine, può deliberare l'invio di un commissario «ad acta».

3. L'amministrazione delle Aziende di promozione turistica può essere sciolta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, per gravi deficienze amministrative, per grave violazione di leggi e regolamenti, in caso di dimissioni della maggioranza dei propri componenti, ovvero per altre gravi irregolarità, tali da comprometterne il normale funzionamento.

4. L'amministrazione delle Aziende è sciolta, altresì, con le modalità di cui al comma 3, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.

5. Nel caso di scioglimento di cui ai commi 3 e 4, l'Azienda di promozione turistica è retta da un Commissario nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo. La ricostituzione dell'organo deliberante dell'Azienda deve aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

#### Art. 16.

##### *Stato giuridico del personale delle Aziende di promozione turistica*

1. Le Aziende di promozione turistica istituite ai sensi della presente legge succedono, rispettivamente, alle Aziende autonome del territorio elencate nell'art. 17, nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

2. Al personale delle Aziende di promozione turistica si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, previa adozione, da parte della Giunta regionale, di apposita deliberazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, tenuto conto della particolare natura delle Aziende di promozione turistica e della specialità dei loro compiti istituzionali, in materia di autorizzazioni alle missioni, di articolazione dell'orario di lavoro e di lavoro straordinario può essere adottata, con le procedure previste dal Titolo I della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.

#### Art. 17.

##### *Subentro delle Aziende di promozione turistica (APT) alle Aziende autonome del turismo*

1. Ai fini della successione di cui al comma 1 dell'art. 16, a decorrere dalla data della nomina del Consiglio di amministrazione, le sottoelencate Aziende di promozione turistica subentrano, rispettivamente, alle Aziende autonome del turismo a fianco di ciascuna indicate:

a) l'APT coincidente con il territorio di cui all'ambito turistico n. 1 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.S.T. di Trieste e della sua Riviera;

b) l'APT coincidente con il territorio di cui all'ambito turistico n. 2 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.C.S.T. di Grado e Aquilcia;

c) l'APT coincidente con il territorio di cui all'ambito turistico n. 3 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.S.T. di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;

d) l'APT coincidente con il territorio di cui all'ambito turistico n. 4 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.S.T. del Tarvisiano e di Sella Nevea;

e) l'APT coincidente con il territorio di cui all'ambito turistico n. 5 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.S.T. dei Forni Savorgnani e all'A.A.C.S.T. della Carnia Centrale, delle quali accorpa il territorio;

f) l'APT di cui all'ambito turistico n. 6 dell'allegato A) alla presente legge subentra all'A.A.S.T. Piancavallo-Cellina-Livenza.

2. L'Azienda di cui alla lettera a) del comma 1 esercita le funzioni attribuite dalla presente legge alle APT fino a quando non sarà diversamente disposto dalla legge regionale di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

3. Le Aziende autonome del turismo cui non subentrano, ai sensi del comma 1, le Aziende di promozione turistica sono soppresse a decorrere dal 31 maggio 1991.

#### Art. 18.

##### *Uffici decentrati dell'Azienda regionale per la promozione turistica ed Aziende speciali delle Province*

1. Nei comuni già sede di Aziende autonome del turismo soppresse ai sensi dell'art. 17, comma 3; possono essere istituiti Uffici decentrati dell'Azienda regionale per la promozione turistica (U.D.A.) ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche con i compiti ivi previsti.

2. L'Amministrazione regionale favorisce l'istituzione da parte delle Province di aziende speciali, disciplinate dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione delle funzioni di cui all'art. 14, comma 2, della medesima legge n. 142/1990, limitatamente al settore turistico.

3. In caso di istituzione delle aziende di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale assume in tutto o in parte l'onere per il personale dipendente dalle stesse.

4. Relativamente ai comuni inclusi negli ambiti turistici le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate esclusivamente dalle APT.

5. Al fine di assicurare la continuazione del funzionamento di strutture esistenti o di iniziative consolidate di interesse turistico, culturale ed ambientale, l'Azienda regionale per la promozione turistica istituisce un apposito ufficio nel Comune di Gradisca d'Isonzo che opera anche con la consulenza di un Comitato per la valorizzazione turistica del territorio.

6. Il programma delle iniziative di cui al comma 5 è presentato dall'Azienda regionale per la promozione turistica alla Direzione regionale del commercio e turismo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, per l'approvazione della Giunta regionale.

7. Il Comitato di cui al comma 5, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composto da:

- a) il Presidente, designato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti, designati dall'Amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo.

8. La dotazione organica del personale degli uffici di cui ai commi 1 e 5 è disposta, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per la promozione turistica, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

9. Al Presidente ed ai componenti il Comitato di cui al comma 5, spettano delle indennità pari al 70% dell'ammontare stabilito dall'art. 34 rispettivamente per il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione delle Aziende di promozione turistica del versante montano.

#### Art. 19.

##### *Programma di attività delle Aziende di promozione turistica*

1. Entro il mese di agosto di ogni anno le Aziende di promozione turistica presentano alla Direzione regionale del commercio e del turismo il programma di attività da attuarsi nell'esercizio successivo, fornendo i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi di sviluppo della domanda e dell'offerta turistica da conseguire nel periodo considerato;
- b) le iniziative promozionali e pubblicitarie che si intendono realizzare anche di concerto con l'Azienda regionale per la promozione turistica, le altre Aziende, gli Enti locali territoriali ed altri Enti pubblici;

c) i riferimenti ai piani di intervento degli Enti locali cui si intenda eventualmente raccordarsi ed alle attività preordinate da associazioni ed operatori turistici;

d) i riferimenti finanziari del programma;

e) i riferimenti finanziari attinenti alle esigenze di funzionamento;

f) una relazione illustrativa delle azioni svolte, delle spese sostenute e dei risultati raggiunti nell'esercizio precedente, nonché un rapporto sull'andamento del settore turistico nell'area di competenza, riferito al medesimo periodo.

#### Art. 20.

##### *Finanziamento della struttura operativa delle Aziende di promozione turistica*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento dei Consigli di amministrazione delle APT:

a) a sostenere le spese per il personale di ruolo in attività di servizio delle Aziende di promozione turistica;

b) a concedere contributi anqui — nei limiti dello stanziamento ~~anno~~ che viene stabilito con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione — per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento delle Aziende predette.

2. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme stanziata ai sensi del comma 1, in via provvisoria, entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio cui si riferisce il finanziamento e, in via definitiva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenendo conto del programma di attività presentato dalle Aziende di promozione turistica ai sensi dell'art. 19.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, la ripartizione provvisoria di cui al comma 2 viene effettuata entro la fine di aprile 1991.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993; per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, sono istituiti alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X:

a) per le spese di cui alla lettera a) del comma 1: il capitolo 8368 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Finanziamento annuale alle Aziende di promozione turistica per le spese per il personale» e con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991, e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) per i contributi di cui alla lettera b) del comma 1: il capitolo 8369 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Contributo annuale alle Aziende di promozione turistica per il funzionamento e le attività istituzionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993.

5. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 8368 e 8369 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere a proprio carico gli oneri per il personale e per il funzionamento delle Aziende autonome del turismo, dall'entrata in vigore della presente legge sino, rispettivamente, al subentro di cui al comma 1 dell'art. 17 e alla soppressione di cui al comma 3 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l'anno 1991.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8372 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Oneri per il personale e per la gestione delle sopprimende Aziende autonome del turismo della Regione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.250 milioni per l'anno 1991.

8. Sui predetti capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi specificato:

- a) cap. 8368: lire 3.000 milioni;
- b) cap. 8369: lire 1.000 milioni;
- c) cap. 8372: lire 1.250 milioni.

9. In relazione al disposto di cui all'art. 18, comma 3, e dell'art. 26, comma 6, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore al commercio ed al turismo, determina il contingente di personale da comandare presso le Aziende speciali previste dall'art. 18, comma 2.

10. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 9, e dell'art. 26, fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

#### Art. 21.

##### *Progetti di promozione turistica delle Aziende di promozione turistica*

1. Entro il mese di agosto di ogni anno le Aziende di promozione turistica possono presentare alla Direzione regionale del commercio e del turismo specifici progetti di promozione turistica non rientranti nella programmazione di cui all'art. 19, da attuarsi nell'anno successivo.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, approva — entro il 30 novembre di ogni anno — i progetti presentati ai sensi del comma 1, nei limiti dello stanziamento annuo che verrà stabilito con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione.

3. I progetti di cui al comma 1 sono approvati tenendo conto dell'importanza di ciascun progetto per la qualificazione e lo sviluppo del turismo regionale, nonché della zona in cui l'azienda opera, in relazione al grado di innovazione ascrivibile al progetto stesso.

4. Per il finanziamento dei progetti specifici approvati ai sensi del comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni, per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 8370 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Contributi alle Aziende di promozione turistica per l'attuazione di progetti specifici di promozione turistica», con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

5. Sul predetto capitolo 8370 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1991.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8370 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 22.

##### *Contributi all'Associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alla Associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia, al fine di promuovere l'attività delle pro-loco stesse in relazione a manifestazioni culturali o folkloristiche con rilevanza turistica.

2. L'Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo tra le pro-loco associate che siano iscritte all'albo regionale delle pro-loco di cui al Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, che si avvalgano esclusivamente dell'operato degli associati e svolgano non occasionalmente l'attività indicata al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base di un programma preventivo che dovrà essere presentato alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il mese di aprile di ciascun anno ed approvato dalla Giunta regionale.

4. Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, l'Associazione delle pro-loco è tenuta alla presentazione di un rendiconto corredato da un prospetto da cui risulti il riparto effettuato ai sensi del comma 2, nonché dalla documentazione delle spese sostenute per le iniziative intraprese.

5. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8373 (2.1.162.2.10.24) con la denominazione «Contributi annui all'Associazione fra le pro-loco del Friuli-Venezia Giulia per la promozione delle attività delle pro-loco stesse in relazione a manifestazioni a rilevanza turistica», e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

6. Sul predetto capitolo 8373 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1991.

7. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 il precitato capitolo-8373 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

#### Art. 23.

##### *Incentivazione di manifestazioni aventi rilevanza turistica regionale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni pro-loco «Villa Manin» di Codroipo e «Pro Sesto» di Sesto al Reghena, al fine di promuovere annualmente l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali a rilevanza turistica regionale.

2. Il programma delle manifestazioni di cui al comma 1 dovrà essere presentato alla Direzione regionale del commercio e turismo entro il mese di febbraio di ciascun anno ed approvato dalla Giunta regionale.

3. Per l'esercizio 1991 il programma di cui al comma 2 deve essere presentato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti manifestazioni di interesse turistico.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata — al fine di garantire la fruibilità al pubblico del compendio di Villa Manin di Passariano — ad avvalersi della collaborazione dell'Associazione pro-loco Villa Manin di Codroipo per l'assistenza tecnica alle manifestazioni culturali e di promozione economica che hanno luogo nel compendio della Villa, nonché per la gestione dei servizi di custodia, di vigilanza e di pulizia del medesimo compendio, e per l'istituzione e gestione di un servizio di documentazione ed informazione turistico-culturale.

6. Le condizioni e le modalità per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 5 vengono stabilite con apposita convenzione, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

7. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8371 (2.1.162.2.10.24) con la denominazione «Contributi alle Associazioni pro-loco «Villa Manin» di Codroipo e «Pro Sesto» di Sesto al Reghena per promuovere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali a rilevanza turistica regionale» con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

8. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 01.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 1128 (2.1.148.2.06.24) con la denominazione «Spese per l'attività di collaborazione tra l'Associazione pro-loco «Villa Manin» di Codroipo e l'Amministrazione regionale per garantire la fruibilità al pubblico del compendio di Villa Manin di Passariano, e per l'assistenza tecnica nello svolgimento di manifestazioni culturali e di promozione economica» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

10. Sui predetti capitoli viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco dei medesimi indicato:

- a) cap. 8371: lire 100 milioni;
- b) cap. 1128: lire 400 milioni.

11. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8371 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

#### Art. 24.

##### *Destinazione delle somme sostitutive di tributi soppressi assegnate dallo Stato*

1. Le somme sostitutive di tributi soppressi attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1º agosto 1988, n. 340, sono dalla stessa utilizzata per il fabbisogno finanziario delle Aziende di promozione turistica.

2. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 e di quelle attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno, con i criteri di cui all'art. 20, comma 2.

3. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, viene istituito, «per memoria», al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 528 (2.3.1.) con la denominazione «Acquisizione di somme sostitutive di tributi soppressi da destinare al fabbisogno finanziario delle Aziende di promozione turistica».

4. Per l'iscrizione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 nello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, viene istituito, «per memoria», alla Rubrica n. 25, - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - in capitolo 8365 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione «Contributi alle Aziende di promozione turistica nella regione - Fondi statali».

#### TITOLO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 9 MAGGIO 1981, N. 26, 1º MARZO 1988, N. 7 E 13 GIUGNO 1988, N. 45.

#### Capo I

##### *Disposizioni transitorie*

#### Art. 25.

##### *Scioglimento degli organi delle Aziende autonome del turismo e nomina di Commissari liquidatori*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale scioglie gli organi di amministrazione delle Aziende autonome del turismo e nomina un Commissario per ciascuna Azienda.

2. Il Commissario rimane in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 ovvero, nei casi di soppressione di cui al comma 3 dell'art. 17, fino al 31 agosto 1991.

3. Ciascun Commissario, oltre all'adozione di eventuali atti necessari alla residua gestione dell'Azienda, provvede ad inviare alla Direzione regionale del commercio e turismo, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico:

- a) lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente disciolto e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
- b) l'elenco del personale di ruolo in attività di servizio con l'individuazione, per ciascun dipendente, del relativo stato giuridico ed economico;
- c) il bilancio di liquidazione dell'ente.

4. All'approvazione degli atti di cui alle lettere a) e c) del comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

5. La Giunta regionale provvede inoltre, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, all'approvazione degli atti di cui alla lettera b) del comma 3 limitatamente a quelli relativi alle Aziende autonome del turismo sopresse ai sensi dell'art. 17, comma 3.

6. Il Commissario provvede inoltre agli adempimenti necessari all'attuazione del disposto del comma 9.

7. Al Commissario spetta un'indennità di carica pari a quella prevista per il Presidente delle Aziende di promozione turistica.

8. Con effetto dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione delle Aziende di promozione turistica di cui all'art. 17, comma 1, queste subentrano alle Aziende autonome del turismo ivi previste nella titolarità dei beni mobili ed immobili e nei rapporti giuridici attivi e passivi.

9. Sulla base dello stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di cui alla lettera a) del comma 3, i beni mobili ed immobili appartenenti alle Aziende autonome del turismo sopresse ai sensi del comma 3 dell'art. 17 sono attribuiti ai Comuni in cui sono ubicati, previa accettazione da parte dei Comuni predetti.

10. L'Amministrazione regionale subentra alle Aziende sopresse ai sensi del comma 3 dell'art. 17 nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili per i quali non si sia potuto disporre — ai sensi del comma 9 — il trasferimento a favore delle Amministrazioni comunali interessate.

#### Art. 26.

##### *Inquadramento del personale delle sopresse Aziende autonome del turismo nel ruolo unico regionale*

1. Il personale in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Aziende autonome del turismo di cui all'art. 17, comma 3, risultante dalla ricognizione disposta ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), e comma 5, viene inquadrato nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche formalmente rivestite presso l'ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui all'allegato B).

2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha effetto dal 1º giugno 1991 ed è disposto a domanda del personale interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche rivestite presso le Amministrazioni di provenienza.

4. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data di inquadramento, lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza il giorno precedente l'inquadramento medesimo; qualora il trattamento sia diverso e lo stesso risulti superiore, la parte eccedente viene riassorbita con i futuri miglioramenti.

5. Trovano applicazione nei confronti del personale di cui al comma 1 gli articoli 142 e 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

6. Il personale in servizio presso le Aziende autonome di soggiorno e turismo esistenti nei comuni capoluogo di provincia, inquadrato ai sensi del comma 1, potrà essere comandato presso le Aziende di cui all'art. 18, comma 2, anche in deroga all'art. 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Ai comandi disposti ai sensi del presente comma si applica la disposizione di cui all'art. 18, comma 3.

#### Art. 27

##### *Passaggi di qualifica mediante scrutini per merito comparativo del personale delle Aziende autonome del turismo*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi interni già banditi presso le Aziende autonome del turismo, per l'accesso alla qualifica superiore, vengono espletati, in via eccezionale e transitoria, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 20.

## Art. 28.

*Incremento dell'organico del personale regionale*

1. In conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 26, il numero dei posti dell'organico del personale regionale viene aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:

coadiutori . . . . .	6
segretari . . . . .	6
consiglieri . . . . .	3
Totale . . . . .	15

## Art. 29.

*Eventuali pendenze delle sopresse Aziende autonome del turismo*

1. Con successivo provvedimento legislativo, sulla base delle risultanze della ricognizione disposta da ciascun Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettere a) e c), si provvederà a regolare le eventuali pendenze delle sopresse Aziende autonome del turismo.

## Capo II

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 «Istituzione dell'Azienda regionale per la promozione turistica» nonché alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali».*

## Art. 30.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26*

1. L'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 5. — In attesa della nuova legge regionale che disciplinerà l'ordinamento dell'Azienda regionale per la promozione turistica, l'Azienda stessa è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata della legislatura regionale. Il Consiglio di amministrazione resta comunque in carica ad ogni effetto, sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente, nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica, ad ogni effetto, sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei sostituiti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dall'Assessore regionale al commercio e turismo;
- b) dai Presidenti, o consiglieri di amministrazione da essi delegati, delle Aziende di promozione turistica;
- c) dal Presidente, o consigliere di amministrazione da lui delegato, della Promotur S.p.a.;
- d) da tre rappresentanti degli operatori turistici, scelti dalla Giunta regionale tra persone designate dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) da tre esperti eletti con voto limitato dal Consiglio regionale fra persone di riconosciuta competenza specifica;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali scelti dalla Giunta regionale fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore dell'Azienda e il direttore regionale del commercio e del turismo.

Funge da segretario del Consiglio di amministrazione un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Consiglio medesimo su proposta del direttore.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando se ne ravvisi la necessità, nonché quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti in carica ovvero il Collegio sindacale, mediante lettera raccomandata contenente le indicazioni degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la maggioranza dei componenti in carica; tale maggioranza è ridotta a cinque componenti in carica in seconda convocazione, che deve aver luogo dopo un intervallo di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente».

## Art. 31.

*Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26*

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26 e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti commi:

«L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente dell'Azienda, che lo presiede;
- b) dal Vicepresidente dell'Azienda;
- c) da tre componenti il Consiglio di amministrazione nominati dal Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, il direttore dell'Azienda e il direttore regionale del commercio e del turismo; funge da segretario un dipendente dell'Azienda con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal direttore».

## Art. 32.

*Integrazione dell'art. 226 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7*

1. All'art. 226, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:

«2. L'Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 31, per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico ed organizzativo di personale di staff in numero di un dirigente».

## Capo III

*Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, «Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende autonome del turismo, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Fiuli Centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1».*

## Art. 33.

*Adeguamento normativo*

1. Nel testo dell'art. 1 e nella rubrica del Capo II della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, e nelle altre leggi regionali che contengano la locuzione «Aziende autonome del turismo», la locuzione stessa, viene sostituita con la locuzione «Aziende di promozione turistica».

## Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 della tabella A) allegata alla medesima*

1. L'art. 10 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, viene sostituito con il seguente:

«Art. 10. - *Aziende di promozione turistica.* — 1. Ai Presidenti delle Aziende di promozione turistica della regione, nonché ai revisori ed ai membri del Consiglio di amministrazione competono rispettivamente le indennità lorde di carica e di presenza stabilite nella tabella A) allegata alla presente legge.

2. Al Vicepresidente compete, nel caso di sostituzione del Presidente dell'Azienda, un'indennità, per ogni giornata di effettiva sostituzione, determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante al Presidente».

3. La tabella A) allegata alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita con la seguente:

Tabella A)

## AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

INDENNITÀ DI CARICA - INDENNITÀ DI PRESENZA

APT	Indennità mensile Presidente	Indennità annuale Presidente revisori e Revisori	Componenti Consiglio di amministrazione
Versante marino . . .	1.640.000	2.740.000 2.200.000	66.000
Versante montano . .	1.100.000	2.200.000 1.640.000	45.000

## Art. 35

*Copertura finanziaria*

1. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 24.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.250 milioni per l'anno 1991, e lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 previsto dall'art. 20, commi 4 e 6, dall'art. 21, comma 4, dall'art. 22, comma 5, e dall'art. 23, commi 7 e 9, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per ciascuno degli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All'onere complessivo di lire 6.250 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 — Fondo riserva di cassa — dello stato di previsione precitato.

## Art. 36.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle norme di cui al Capo IV.

## Art. 37.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 marzo 1991

BIASUTTI

## ALLEGATO A)

(Riferito agli articoli 2 e 17)

## INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TURISTICI

- 1) *Ambito turistico n. 1:*  
comprende i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico;
- 2) *Ambito turistico n. 2:*  
comprende i comuni di Grado e Aquileia;
- 3) *Ambito turistico n. 3:*  
comprende i comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Preccenico;
- 4) *Ambito turistico n. 4:*  
comprende i comuni di Tarvisio, Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Chiusaforte;
- 5) *Ambito turistico n. 5:*  
comprende i comuni consorziati nella Comunità montana della Carnia;
- 6) *Ambito turistico n. 6:*  
comprende i comuni di Aviano, Andreis, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Montebelluna, Polcenigo.

Visto, il Presidente: BIASUTTI

ALLEGATO B)  
(Riferito all'art. 26)

## EQUIPARAZIONE QUALIFICHE

AZIENDE AUTONOME DEL TURISMO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Qualifiche	Qualifiche funzionali L.R. n. 53/1981
Commesso	Commesso
Agente tecnico, giardiniere, meccanico, falegname, pittore	Agente tecnico
Coadiutore	Coadiutore
Segretario	Segretario
Consigliere, capoufficio tecnico	Consigliere
Capoufficio turistico	—
Capoufficio ragioneria	—
Funzionario	Funzionario
Dirigente	Dirigente

Visto, il Presidente: BIASUTTI

91R0280

## LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 11.

## Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 19 marzo 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Sino all'approvazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, le modifiche al vigente Piano regionale di smaltimento dei medesimi rifiuti, qualora comportanti il solo trasferimento della localizzazione di un impianto di bacino in Comune limitrofo a quello originariamente individuato, ferma restando la tipologia e capacità dell'impianto medesimo, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, da assumersi su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i soli Comuni interessati dal trasferimento e previo parere del competente Comitato tecnico regionale.

2. Il parere degli Enti previsti al comma 1 dovrà venir espresso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente Assessore regionale all'ambiente. Trascorso tale termine il parere si intenderà reso favorevolmente.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, alle attività approvative ed autorizzatorie relative alla localizzazione del progetto nel nuovo sito si applica l'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.

4. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, trattandosi di progetto già approvato, per la valutazione di impatto ambientale nella nuova localizzazione si applicherà la procedura prevista, prima dell'entrata in vigore della citata legge, dall'art. 12-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dall'art. 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

5. Con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione nel nuovo sito l'Assessore regionale all'ambiente provvede anche alla nomina di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

## Art. 2.

1. Qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 1, l'intervento abbia già formato oggetto di contribuzione, la Giunta regionale può autorizzare, con apposita deliberazione e nel rispetto dei limiti di legge, la conferma o l'integrazione del contributo medesimo, ovvero la revoca di quei finanziamenti non più necessari in relazione alle esigenze connesse alla nuova localizzazione.

2. Nel provvedimento confermativo o integrativo della contribuzione si darà atto che eventuali erogazioni già intervenute, maggiorate degli interessi da calcolarsi al tasso di tesoreria dalla data dell'erogazione medesima alla data della deliberazione giuntale di cui al comma 1, costituiscono anticipazioni a fronte del contributo come confermato o integrato.

3. Gli eventuali provvedimenti autorizzativi della revoca di cui al comma 1 dovranno venir assunti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto formale di revoca il Direttore regionale dell'ambiente, nell'ipotesi di finanziamento ad ente pubblico, individuerà gli importi da restituire maggiorando le somme già erogate degli interessi legali da calcolarsi dalla data dell'erogazione alla data della deliberazione giuntale autorizzativa della revoca.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 marzo 1991

BIASUTTI

91R0291

## LEGGE REGIONALE 18 marzo 1991, n. 12.

**Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 19 marzo 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## Definizione degli interventi

## Art. 1.

1. Gli interventi previsti a favore delle imprese del settore industriale sono riferiti alle imprese aventi non più di 250 addetti e 30 miliardi di lire di fatturato, fatto salvo per le province di Trieste e di Gorizia il disposto di cui al successivo art. 9

2. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, aggiorna periodicamente, con proprio decreto, i limiti di cui al comma 1 avendo a riferimento il decreto aggiornato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli indirizzi comunitari in materia di politica industriale e di strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla dimensione di impresa, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE.

## CAPO II

*Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali  
13 maggio 1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18*

## Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole «fondo di dotazione»:

«Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, riguardando:

a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell'evoluzione del contesto produttivo del Friuli-Venezia Giulia;

b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione;

c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all'estero, anche sotto forma di joint-ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell'Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, sempre che l'iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell'azienda ubicata nel territorio della regione;

d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico-sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE.

Per porre in essere detti interventi la Friulia S.p.a. provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.

I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.

Per tali operazioni la Friulia S.p.a. osserva il disposto dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall'art. 2, lettera c), della legge medesima».

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 9 della presente legge.

## Art. 3.

1. Alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole «mediante partecipazioni» sono aggiunte le parole «con obbligo di smobilizzo».

## CAPO III

*Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni*

## Art. 4.

1. L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle imprese industriali e di servizio alla produzione, contributi sugli interessi dei mutui a medio termine, comunque di durata non superiore a dieci anni, stipulati con gli istituti di credito e gli enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, di concerto con l'Assessore alle finanze, delibera le misure del contributo da concedere».

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito regolamento di esecuzione.

3. Gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 9 della presente legge.

#### Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

### CAPO IV

*Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di impianti, macchine e attrezzature destinate all'automazione industriale*

#### Art. 6.

1. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d'acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell'impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinate all'automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno, per ogni azienda beneficiaria.

2. Nell'ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.

3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 1, della presente legge.

#### Art. 7.

1. Gli interventi della Friulia Lis S.p.a. devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria, quanto disposto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 9 della presente legge.

### CAPO V

*Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale*

#### Art. 8.

1. L'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come modificato dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, tenendo conto degli indirizzi prioritari nazionali e comunitari in materia di ricerca e sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, a loro consorzi, a centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, a consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici, i seguenti contributi non cumulabili:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, con caratteristiche di originalità, finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o alla modificazione innovativa di prodotti o processi produttivi già esistenti;

b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 20 per cento della spesa necessaria per l'impianto, l'ampliamento o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati ed ad alto o qualificato impiego di lavoro.

Tale contributo può essere elevato al 40 per cento della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell'area di ricerca di Trieste. Per i progetti di ricerca e sviluppo presentati dalle imprese aventi non più di 250 addetti e 30 miliardi di lire di fatturato la misura massima del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) è elevata al 35 per cento».

2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e dall'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

### CAPO VI

*Norme finali*

#### Art. 9

1. Gli aiuti all'investimento a favore delle imprese di cui all'art. 1 della presente legge — sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.a., ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, contributi in conto capitale — non possono superare cumulativamente la intensità del 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull'intero territorio regionale.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono raggiungere un'ulteriore intensità del 10 per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e di Gorizia.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono prevedere una maggiorazione del 5 per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese che abbiano più di 50 addetti e 7,5 miliardi di lire di fatturato, a valere sull'intero territorio regionale.

4. Gli aiuti all'investimento — sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato o interventi in conto capitale — a favore di imprese che superano i limiti dimensionali di 250 addetti e di 30 miliardi di lire di fatturato sono limitati alle imprese aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia e non possono superare cumulativamente l'intensità del 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda.

5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell'aiuto.

#### Art. 10.

1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 9 della presente legge.

#### Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 marzo 1991

BIASUTTI

91R0232

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 315.000</li> <li>- semestrale ..... L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 58.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 85.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 58.000</li> <li>- semestrale ..... L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 175.000</li> <li>- semestrale ..... L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 600.000</li> <li>- semestrale ..... L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 530.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» .....	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 280.000
Abbonamento semestrale .....	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 1 \*

**L. 1.200**